

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 312

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANI

Presentata il 12 luglio 1979

Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto le norme regolanti le elezioni per i consigli degli Ordini professionali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, vennero estese, dall'articolo 18 del predetto decreto, anche ai consigli degli Ordini forensi. Con queste norme le elezioni dei consigli venne prevista mediante un voto a maggioranza assoluta per mezzo di schede contenenti un numero uguale a quello dei componenti da eleggere (articolo 2) e un ballottaggio (articolo 5) fra coloro che al primo scrutinio non avessero conseguita la maggioranza assoluta. È largamente condivisa la constatazione che con tale sistema si sono determinate nella pratica, diffuse situazioni che vedono anche un modesto gruppo omogeneo di maggioranza relativa egemonizzare la vita degli Ordini forensi preclu-

dendo a tutte le minoranze, per quanto congrue e qualificate di portare il proprio contributo alla gestione degli Ordini contro la progressiva estensione in ogni assemblea elettiva del principio rappresentativo. Il legislatore già nella VI legislatura in sede di parziale riforma della Cassa di previdenza avvocati e procuratori avvertì questa esigenza di garantire la più larga partecipazione di ogni corrente politica ed ideale del mondo forense alla vita dell'organo preposto alla amministrazione dell'attività previdenziale ed assicurativa della categoria, segnalando nel corso di quello stesso dibattito la necessità di procedere con coerenza ad una parallela modifica dei vecchi e superati criteri di elezione dei consigli dell'Ordine. La presente proposta intende dare attuazione all'impegno assunto ritenendo che a mag-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gior ragione si debba introdurre il meccanismo della rappresentanza proporzionale nell'elezione dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori, come stralcio della più generale nuova disciplina dell'ordinamento forense di cui è già investito il Parlamento. In questa direzione recenti convegni e congressi si sono espressi invitando le forze democratiche rappresentate in Parlamento a farsi promotrici di una iniziativa legislativa. Il presentatore della presente proposta di legge ha inteso raccogliere questa giusta istanza convinto che questa nuova normativa elettorale consenta quella più articolata dialettica così necessaria nell'affrontare i gravi temi della crisi della giustizia e della riforma che impongono il superamento della separazione dalle forze politiche democratiche, e di ogni forma di vecchio e superato corporativismo da parte di una così decisiva e fondamentale componente nel mondo del diritto quale quella rappresentata dagli avvocati italiani. Nel merito va osservato come l'esperienza della introduzione del sistema proporzionale nella elezione dei delegati alla Cassa di previdenza degli avvocati (legge 22 luglio 1975, n. 319) ha già fornito la prova non solo di come queste maggioranze omogenee non rappresentino nemmeno la metà degli iscritti all'Ordine forense ma anche l'utilità funzionale di una presenza pluralistica nel governo degli organi che regolano il mondo forense. Appare infine superfluo sottolineare come il sistema proporzionale risponde ai più generali principi di democrazia e rappresentatività cui si ispira la Costituzione e con essa l'intero ordinamento repubblicano. Per tali ragioni non riteniamo che possano sussistere motivate opposizioni all'introduzione del sistema proposto. Le norme sulla costituzione degli Ordini forensi subirono una parziale modifica con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 174, in punto di composizione numerica e durata dei Consigli stessi. Come ricordato con legge 22 luglio 1975, n. 319, e suo regolamento di esecu-

zione di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 venne introdotto il sistema proporzionale per la elezione dei delegati alla Cassa di previdenza degli avvocati. Con la presente proposta di legge si intende estendere queste norme alla elezione dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori in attesa che in sede di riforma dell'intero ordinamento professionale tutta la materia venga compiutamente regolata. Con l'articolo 1 si lascia immutato l'attuale sistema di elezione per i consigli che abbiano non più di 100 iscritti, per il quale ci sembra oneroso il sistema proposto delle liste contrapposte, con l'unica variante di un voto limitato ai 2/3 dei consiglieri da eleggere all'evidente scopo di garantire comunque le minoranze. Con l'articolo 2 si introduce *sic et simpliciter* il sistema proporzionale adottato, come già detto, per la elezione dei delegati alla Cassa di previdenza forense, con due sole varianti: la possibilità di esprimere nell'ambito della lista votata, delle preferenze onde evitare che la scelta dell'eletto avvenga in base al criterio automatico della precedenza nella iscrizione nella lista; la limitazione a 3 giorni consecutivi del periodo massimo per la votazione, nel decreto ministeriale 27 aprile 1976 previsto da un minimo di due giorni ad un massimo di dodici che ci appare eccessivo e dispersivo. Con l'articolo 3, a modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 174, la elezione dei consigli viene fissata nel mese di aprile onde evitare che l'elezione cada in un periodo di « distrazione natalizia ».

Con l'articolo 4, a simiglianza di quanto venne stabilito con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 174, si dispone il rinnovo di tutti i consigli dell'Ordine forense in base ai nuovi criteri dettati dalla proposta di legge, una volta che questa venga approvata. Mantenendosi la durata biennale, in via transitoria i consigli così rieletti scadranno il 31 marzo 1980 per riprendere la cadenza biennale interrotta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I consigli dell'Ordine forense i cui albi abbiano non più di 100 iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede bianche nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai due terzi di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

ART. 2.

Le elezioni dei consigli che abbiano più di 100 iscritti all'albo avvengono con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 per la esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319. Il periodo massimo di votazione è fissato in giorni 3 consecutivi.

ART. 3.

I consigli sono eletti nel mese di aprile, durano in carica due anni e scadono il 31 marzo che precede il compimento del biennio. Alla stessa data scadono i consigli che per qualsiasi ragione siano stati eletti durante il biennio.

ART. 4.

I consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle elezioni che devono avere luogo per tutti gli ordini forensi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Questi consigli scadono il 31 marzo 1980.

ART. 5.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.